

Emendamenti alla proposta di legge n.251 concernente “ Assestamento del Bilancio 2004”

Dopo l'articolo 16 della p.d.l. n.251 aggiungere il seguente articolo:

ARTICOLO 16 bis

(Modifiche alla l.r. 20/02 e al relativo Regolamento n.1 del 25/2/2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 dopo la parola “autosufficienti” sono aggiunte le seguenti parole “o con livelli di non autosufficienza comunque compatibili con i servizi socio-sanitari disponibili nella struttura”.
2. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale 25 febbraio 2004 n. 1 è sostituito dal seguente: “Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge, le strutture già operanti sono tenute a presentare, entro **il 31 dicembre 2004**, domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto dall'articolo 4, corredata anche di una relazione che illustri, sulla base dell'utenza ospitata, la scelta della tipologia di struttura per cui l'autorizzazione è richiesta.”
3. Al comma 3 dell'articolo 5 del regolamento regionale 25 febbraio 2004, n. 1 è aggiunta la seguente frase: “Nel caso di requisiti strutturali, indicati nella tabella A con il valore zero, non posseduti, o posseduti in parte, alla data di presentazione della domanda, il Comune, valutando la specificità del requisito nel contesto generale della funzionalità del servizio, può rilasciare l'autorizzazione provvisoria con obbligo di adeguamento degli stessi entro un termine non superiore a centottanta giorni.”
4. Al comma 5 dell'articolo 5 del regolamento regionale 25 febbraio 2004, n. 1 dopo le parole “dall'articolo 4” sono aggiunte le seguenti: “entro centottanta giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 1.”

Modifiche L. R. 20/02 al 21.12.04

Su proposta degli assessori Melappioni e Secchiaroli il consiglio regionale in data 21.12.04 ha approvato il seguente emendamento :

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 271

CONCERNENTE : "PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIIFINANZIAMENTO E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2005)

Dopo l'articolo 20 quater è inserito il seguente articolo:

Art. 20quinques

(Disposizioni in materia di strutture socio sanitarie)

.....

3. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 25 febbraio 2004, n. 1, è **prorogato al 31 dicembre 2005.**

4. Il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai nn. 29, 30, 34, e 35 dell'Allegato A al r.r. 1/2004 è elevato a due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.